

n. 3/13 R.C.P.

603 *cord*



**IL TRIBUNALE DI ISERNIA**

\*\*\*

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

Dott. Guido Ghionni

Presidente

Dott. Elena Quaranta

Giudice

Dott. Valeria Battista

Giudice est.

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente:

**DECRETO**

Visto il decreto depositato in data 24.05.2013 con il quale l'intestato Tribunale, a seguito di ricorso per concordato preventivo ex art. 161 comma 6 l.f. presentato in data 08.05.2013 dalla DR MOTOR COMPANY S.p.A., concedeva termine di giorni sessanta, poi prorogato fino alla data del 7.10.2013, per il deposito del piano, della proposta e della relativa documentazione;

preso atto che, nel rispetto del termine sopra indicato, la società ha depositato il piano, la proposta e la documentazione ai sensi degli artt. 160 e ss. l.f.;

fissata per il giorno 6 novembre 2013 la convocazione ex art. 162 l.f. davanti al giudice delegato per l'istruttoria della società debitrice, questa, in quella sede, ha depositato nuova proposta di concordato, con relativo piano, migliorativa rispetto a quella originariamente presentata, prevedendo, diversamente dalla precedente: **a)** il pagamento delle sanzioni e dei debiti erariali nella misura del 60%; **b)** il pagamento integrale dei debiti previdenziali; **c)** pagamento dei creditori chirografi in una percentuale minima oscillante tra il 14% e il 16%, percentuale che potrebbe giungere sino alla soglia del 22%-24%;

rilevato, quindi, che il nuovo piano, il quale non prevede la suddivisione dei creditori in classi, di cui alla proposta da ultimo depositata risulta così articolato:

- 1) pagamento integrale delle spese di giustizia e delle altre spese in prededuzione (ovvero compensi maturati dai professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione del piano, della proposta e in generale della domanda di concordato);
- 2) pagamento integrale dei debiti tributari per quanto concerne la quota capitale - e non anche, invece, per le sanzioni ed interessi pagate nella misura del 60% - e dei debiti verso Istituti di Previdenza ed Assistenza. A tal proposito, si rappresenta che, non prevedendo il piano la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati e del creditore ipotecario Banca Monte dei Paschi di Siena degradato a chirografo stante l'incapienza del bene su cui grava l'ipoteca, risulta allegata ad esso relazione di stima di cui all'articolo 160 comma 2 l.f. nella quale si attesta che la soddisfazione prevista nel piano di concordato per tali crediti non è inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
- 3) soddisfazione dei creditori chirografari in misura minima pari al 14%-16% che potrebbe arrivare anche al 22%-24% (a tale categoria di creditori, infatti, verrà destinato l'attivo che residuerà all'esito dell'integrale soddisfacimento nei limiti anzidetti delle pretese prededucibili e privilegiate);
- 4) reperimento delle risorse necessarie mediante:
  - a) cessione, finalizzata alla liquidazione, di tutti i beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio della società unitamente alla prosecuzione dell'attività tipica d'impresa consistente nella produzione e commercializzazione di autovetture. A tal riguardo, risulta allegata relazione ex art. 186 bis l.f. nella quale si evidenzia che la continuità aziendale è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa consistente nella sola liquidazione del patrimonio della società. Va, altresì, precisato che deve ritenersi compatibile con tale tipologia di piano concordatario la previsione dell'alienazione del patrimonio immobiliare aziendale posto che la sua cessione è condizionata all'obbligo in capo all'acquirente di concedere in locazione

gli stessi beni alla DR Motor Company la quale, pertanto, permarrà nella disponibilità di quei beni che risultano funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Considerato che sussiste la competenza di questo Tribunale, competenza, peraltro, già valutata in sede di concessione del termine ex art. 161 comma 6 l.f. e che risultano, altresì, sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161, 163 e 186 bis L.F., giacché:

- a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione da fallimento previste dall'art. 1 L.F. come modificato dal d.lgs. 169/2007;
- b) la ricorrente versa in stato di crisi qualificabile in termini di insolvenza, come dimostrato dalla situazione patrimoniale esposta in ricorso, che evidenzia un'eccedenza delle passività sulle attività;
- c) la proposta è stata articolata in un piano di soddisfazione dei crediti, che contiene l'indicazione sufficientemente determinata delle intenzioni del debitore, delle modalità operative previste per realizzarle e dei risultati attesi e promessi in termini di entità e tempi di soddisfazione dei crediti (la durata presumibilmente prevista è di anni 5 decorrenti dalla data del decreto di omologa);
- d) la domanda di concordato preventivo è stata deliberata a norma dell'art. 152 l.f.;
- f) il ricorso è corredato da una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente, dallo stato analitico ed estimativo delle attività, dall'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, da una dettagliata indicazione dei diritti reali o personali sui beni di proprietà della società;
- g) è stata depositata relazione ex art. 161 comma 3 l.f., redatta dal dottore commercialista e revisore contabile Pasquale Pilla, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario proposto;

13

6

h) la suddetta relazione contiene la motivazione sostanziale ed oggettiva delle attestazioni di veridicità dei dati (dando sufficiente conto della corrispondenza con i dati contabili, della regolarità formale della contabilità aziendale e delle verifiche di attendibilità sostanziale effettuate dal professionista) e -anche attraverso l'adesione alle stime operate da altri professionisti - di fattibilità del piano, sotto il profilo della sufficienza delle somme ricavabili dalla liquidazione dei beni messi a disposizione dei soci alla copertura dei costi concordatari;

ritenuto che esula dall'ambito della verifica di ammissibilità rimessa al Tribunale dall'attuale disciplina normativa dell'istituto qualsiasi giudizio in ordine alla convenienza del concordato per i creditori (convenienza la cui valutazione è rimessa ai creditori medesimi, sulla scorta delle informazioni che potranno desumere dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dalla relazione che verrà predisposta dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 L.F.) o alla meritevolezza della debitrice;

rilevato che, pertanto, la domanda è ammissibile e che, tenuto conto della tipologia di concordato presentato nonché delle attività e passività risultanti dalla documentazione prodotta, appare corretta la quantificazione delle spese di giustizia, operata dalla società debitrice in misura pari ad € 500.000,00, e che, pertanto, va disposto il versamento contestualmente all'apertura della presente procedura ai sensi dell'art. 163 L.F., e, comunque, in un termine non superiore a giorni quindici decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, della somma di € 100.000,00 pari al 20% delle spese così come determinate; si precisa, inoltre, che il versamento di ulteriori importi potrà essere richiesto in corso di procedura, ed anche in epoca antecedente alla eventuale omologa del presente concordato, dallo stesso Commissario laddove se ne ravvisi la necessità;

considerato che il termine di giorni trenta previsto dall'articolo 163 comma 2 n. 2) L.F. per l'adunanza dei creditori deve ritenersi meramente ordinatorio non essendo prevista alcuna sanzione in caso di sua inosservanza, e che, pertanto, stante la complessità della procedura, si

reputa opportuno prevedere un termine superiore per la convocazione dei creditori ai fini del voto in modo tale da consentire al commissario di procedere all'espletamento delle operazioni preliminari previste dagli artt. 171 e 172 L.F. e permettere così la partecipazione informata dei creditori affinché gli stessi siano messi in condizione di poter esprimere un voto il quanto più possibile consapevole ed informato;

visto l'art. 163 L.F.;

**P.Q.M.**

**Dichiara** aperta la procedura di concordato preventivo presentata da DR MOTOR COMPANY S.p.a., con sede legale in Roma alla Via Piemonte n. 32 (c.f. 00849720941), con ricorso depositato in data 8.05.2013 e piano, proposta e documentazione depositati il successivo 6.11.2013.

**Delega** alla procedura il Giudice Dott.ssa Valeria Battista.

**Nomina** Commissario Giudiziale il dott. Vincenzo Maddaloni, con studio in Isernia alla Via Toscana n. 1.

**Dispone** che nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto la ricorrente provveda a depositare nella Cancelleria fallimentare la somma di Euro 100.000,00 per le spese, mediante versamento di libretto di deposito bancario vincolato all'ordine del giudice delegato alla procedura.

**Ordina** la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza **del 24 gennaio 2014 ore 10.00.**

**Dispone** che il Commissario provveda a comunicare, nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 171 comma 2 l.f., a tutti i creditori copia del presente decreto, precisando sin da ora che tutte le successive comunicazioni ai creditori verranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata, fatto salvo quanto previsto dallo stesso articolo 171 l.f..

**Ordina** che il presente decreto sia pubblicato e notificato, a cura del cancelliere, nelle forme previste dall'art. 166 L.F., nonché mediante inserzione su "Il Quotidiano del Molise".

Così deciso in Isernia nella camera di consiglio del 20 novembre 2013

Il Giudice est.

*Valeria Balaske*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

20 NOV. 2013

oggi

IL CANCELLIERE

Angela Natale

Il Presidente

*Luigi de Giovanni*

